

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 23 Gennaio 1854.

OGGETTO

Modificazioni alla Legge 4 Marzo 1848 sulla Militia Nazionale

Art. 1<sup>o</sup>

Il servizio della Guardia Nazionale cessa di essere obbligatorio all'età di cinquant'anni. Nessuno tuttavia verrà cancellato dai ruoli per ragione di età, salvo ne abbia fatto formale domanda.

Art. 2<sup>o</sup>

È derogato alle disposizioni della legge quattro Marzo milleottocento quarantotto, in quanto sono contrarie alla presente legge.

Fatto addì 21 Gennaio 1854

Il Presidente del Senato del Regno  
Manno

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

4. Divisione

N.º 537

Roma, il 27. Gennaio 1844

Oggetto.

Modificazioni alla legge 4. Marzo  
1848.

Redazione

Signori Deputati,

Ho l'onore di rassegnare alle deliberazioni della Camera l'unito progetto di legge portante alcune modificazioni alla legge 4. Marzo 1848. stato adottato dal Senato del Regno nella sua seduta del 29. corrente.

Quantò alle considerazioni che mossero il Ministero a proporre una tal legge, non ho che a riferirvi a quanto esposi nel più unito rapporto col quale ebbe l'onore di presentarla al Senato, avvertendo che le modificazioni introdotte non vertono che sulla redazione e non ne raggiano la sostanza.

Signori!

Le espressioni usate dalla legge 4. Marzo 1848. nel determinare l'età entro cui doveva starsi obbligatorio il servizio della Milizia Nazionale, diedero luogo al dubbio, se questa età debba considerarsi fissata in modo esclusivo e poche oltre i limiti della medesima niuno possa, per parte della Milizia, ovvero in modo puramente prescrittivo in guisa che non possa impedirsi a chi ha superato l'età dalla legge stabilita di continuare per effetto della sua volontà ad essere iscritto sui ruoli ed a prestare il servizio.

La questione si presentò già al Magistrato Supremo di Casazione, quando il medesimo venne chiamato a giudicare sulla validità di una sentenza, impugnata appunto perché uno dei membri del Consiglio di disciplina che l'aveva pronunciata aveva oltrepassato l'età di 35. anni.

La questione stessa si presentò ogni anno al Consiglio di ricognizione, quando i medesimi si accingono alle operazioni loro affidate dall'art. 17. della legge 4. Marzo

1848.

È finalmente sulla stessa questione furono varie volte chiamate a pronunciarsi in via consultiva e le autorità amministrative ed il Ministero dell'Interno, ed il Consiglio di Stato.

Fra i menzionati onorevoli Corpi, ed autorità che ebbero ad occuparsi della proposta questione si manifestò un totale dispenso nel valutare gli argomenti che professo addurfi per l'una, o per l'altra parte: così mentre il Magistrato di Caspazione, varii Consigli di ricognizione ed il Ministero adottarono l'avviso che potessero mantenersi sui ruoli quegli individui che bramavano continuare il servizio di pubblica forza l'età dei 55 anni, il Consiglio di Stato e varii Consigli di ricognizione, in specie quello della capitale opinarono e provvidero nel senso contrario.

Un tale dispenso fra Corpi così autorevoli manifesta la necessità che il punto sia deciso dal potere legislativo, onde chiudere l'adito in modo definitivo ad ogni controversia su tale proposito, e segnare una via da cui nessuno sia interprete, sia esecutore della legge non possa in avvenire profittarsi.

Ridotta a tal punto la questione, or vi riesce l'osservare come debbono ritenersi meno importanti quelle

considerazioni che potessero trarsi dalle  
espressioni della legge 4 Marzo 1848  
imperocchè trattandosi di un provvedimento  
legislativo egli può avere per  
sopra tutto l'interprete in modo indubi-  
to la legge, quanto il correggerne  
e modificarne la disposizione, qualora  
una troppo stretta interpretazione  
potesse trarre a conseguenze meno  
conformi al servizio ed allo spirito  
della istituzione.

Quindi il referente si asterrà da  
ogni ragionamento tratto dalle parole  
della legge istata, e si limiterà ad  
esporre, come converga provvedere  
affinchè il servizio non risulti im-  
-gravato a coloro che sono chiamati a  
prestarlo, e che per circostanze di  
fortuna, di età o di condizione impos-  
-sibile vi riescano meno adatti.

Coerente alla esposta teoria sono quelle  
prescrizioni che fissano una età entro  
la quale il servizio sia obbligatorio, ma  
varebbero fuorviante il loro scopo  
tali prescrizioni se mentre escludono l'obbligo  
i cittadini pervenuti ad una  
età in cui può presumersi troppo gravoso  
il servizio, sanifera la loro esclusione anche  
quando tali cittadini, sentendosi validi  
a prestarlo volontariamente vi si appropria-  
-sano.

Oltre a ciò sembra essere conforme all'  
interesse della istituzione il conservare nei

campi della liturgia: quelli che si fe-  
rrebbero volontari: e si portano una  
lunga esperienza e acquistata nelle sue  
file, spendo a presumere che i medesimi  
dimostreranno una maggiore alacrità nel  
compimento dei doveri che la legge impone  
ai militi, e serviranno col loro esempio  
di un valido eccitamento agli altri.

Queste considerazioni furono tenute  
di tanto peso in Francia che anche sotto  
l'Impero della legge 21. Marzo 1831. la  
quale negli articoli 9. e 17. contiene  
due disposizioni conformi a quelle  
di cui negli stessi numeri della nostra  
vennero sempre le medesime interpretate  
nel senso finora esposto come si  
racoglie dalle annotazioni apposte  
in calce di detti articoli nel codice  
Des Gardes nationales de France par Merges  
(pag. 120 e 125) e meglio ancora dalla  
giurisprudenza ammessa dalla Corte di  
Cassazione con decisione 10. Settembre 1834,  
causa Jégou.

E questa interpretazione venne veduta  
si importante che ad ovviare il caso  
(fino allora non verificato) di alcuna  
divergenza a tale riguardo, nella legge  
30 Aprile e 7. Maggio 1846 spendosi riprodotto  
l'art. 17. suddetto, dopo le parole, il moyen les  
français qui seront entrés dans leur 60<sup>ème</sup> année si aggraveront  
le recrutement; et qui en feront la demande formelle.

Se adunque in Francia ove l'interpretazione

crepi sempre conservata uniforme, si credette  
necessario di ovviare ai dubbi possibili con una  
esplicita disposizione legislativa, tanto più  
questa necessità si verifica presso di noi, ove  
l'interpretazione fu varia, e dove per  
conseguenza lo stato della questione riesce  
incerto e fluttuante.

L'anno

Nel proporre però i termini di una  
tale disposizione due sistemi si presentano:

L'uno sarebbe di prescrivere che in ogni  
anno vengano cancellati dai ruoli della  
Milizia gli individui che hanno compiuto  
i 33. anni, salvo che questo facciano istanza  
di esser conservati.

L'altro sarebbe quello adottato dalla citata  
legge francese, di non cancellare gli iscritti  
giunti all'età designata, salvo dai medesimi  
se ne faccia formale domanda.

Il Ministero ha preferito di seguire l'  
esempio della legge francese all'oggetto di  
ovviare ad ogni possibile incertezza nelle  
operazioni, ed anche perché considerato il  
servizio della milizia siccome un diritto,  
sembrerebbe meno ragionevole di interpretare  
il silenzio dei cittadini per una formale  
intenzione di abdicarlo.

Con questa occasione il referente propor-  
rebbe pure una modificazione alla legge  
4. Marzo 1848 in quella parte in cui dichiara  
obbligatorio il servizio fino ai 33. anni

Finché potera cadere dubbio se il limite  
della legge sopra fosse il termine di un

obbligazione, o il principio di una esclusione  
ragionevole che si attendesse il limite per  
quanto fosse possibile, poichè questo poteva  
considerarsi sotto un aspetto odioso.

Ma poichè ogni dubbio a tal riguardo  
sarebbe tolto dalla presente legge, secondo la  
quale l'età in cui termina l'obbligo  
sommministra bensì un mezzo di esimersi  
dal servizio, ma non può essere un motivo  
di esclusione, sembra pur conveniente  
l'esaminare se non sia piuttosto il caso  
di restringere l'obbligazione, confidando  
nel praticottismo dei cittadini che non  
fanno per valersi della facoltà loro accordata,  
se non nel caso di necessità.

E per verità se si pon mente alle condi-  
zioni individuali dei cittadini viventi in  
una società, a qualunque ordine essi appar-  
tengano, si può senza tema di errore affer-  
mare che la grande maggioranza varcata  
gli anni 50. più non è atta, senza grave inco-  
modo a prestare il servizio ordinario e potrebbe  
anzi in caso di collisione compromettere un  
servizio d'ordine o di sicurezza alla cui  
esecuzione si richiede quella forza ed  
agilità che manca generalmente a chi  
ha varcato il mezzo secolo.

Ma con ciò si vuole affermare che nessuno  
oltre tale età possa trovarsi in grado di prestare  
il servizio, ed tanto è lontano il Ministero dall'  
affermarlo, che vuol lasciare oltre quella età  
facoltativo il servizio, appunto perchè:

dei si sente volontà e potere, possa  
continuare il corso dell'opera sua  
nel nobile popolo cui è diretta l'istituzione.

Progetto di legge N.º 157

adottato dal Senato del Regno

e presentato alla Camera dei Deputati  
dal Ministro dell'Interno  
nella tornata del 30 gennaio 1896.

---

Modificazioni alla legge 14 Marzo 1868  
intorno all'età prescritta per il servizio obbligatorio  
della Guardia Nazionale.

**CAMERA DEI DEPUTATI****RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

GALVAGNO, MANTELLI, LANZA, SARACCO, MELLANA, SAPPA, FARINI

*sul progetto di legge adottato dal Senato del Regno,  
e presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro dell'Interno  
nella tornata del 30 gennaio 1854.*

**Modificazioni alla legge 4 marzo 1848 intorno all'età prescritta  
per il servizio obbligatorio della Guardia Nazionale.**

---

---

**TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1854**

---

---

SIGNORI,

Tutti gli Uffici della Camera prendendo ad esame questo progetto di legge, espressero, o meglio rinnovarono i reclami già altre volte elevatisi in questo recinto, perchè a luogo di parziali e minime riforme alla legge organica della Guardia Nazionale non si fosse presentato un progetto completo che riordinasse sopra nuove basi la legge stessa con un sistema capace ed a correggere quanto l'esperienza del passato suggerisce, ed a soddisfare quanto la natura della nostra posizione territoriale ed una pronta attuazione di tutte le nostre forze in gravi bisogni fosse per richiedere.

La vostra Commissione ebbe perciò primieramente ad occuparsi di queste osservazioni, e persuasa essa pure del bisogno di cotali riforme, non avrebbe intrapreso l'esame delle modificazioni ora proposte se facile non fosse occorso il riflesso, come una soddisfacente

(45-A)

e radicale riforma della legge organica della Guardia Nazionale non possa intraprendersi se non se quando emanata la legge organica della leva militare, e soddisfattosi per essa ai bisogni che la parte più attiva e permanente delle nostre forze richiede, si possa scorgere quale e quanta direzione debbasi dare alle restanti nostre forze, sia a riguardo della conservazione dell'ordine interno, sia per coadiuvare l'esercito stesso nelle più gravi contingenze.

E diffatti, vuolsi rammentare che la promessa fatta dal signor Ministro di presentare una completa riforma del servizio della Guardia Nazionale abbia avuto luogo nella scorsa legislazione allora quando la Camera stava per intraprendere la discussione della legge sulla leva militare, quale promessa era connessa all'emanazione della legge stessa, dalla quale l'organizzazione della Guardia Nazionale doveva principalmente dipendere.

Sventuratamente le deliberazioni prese dalla Camera elettiva sopra quel progetto di legge rimasero infruttuose, dappoichè venne sciolta la medesima prima che il Senato ne avesse assunta la discussione, ed abbenchè in questa legislazione fosse sollecito il Ministro della Guerra a riprodurla, è pur d'uopo di attendere che tutte le parti del potere legislativo siano concorse a darle forza di legge.

Non potendosi pertanto allo stato delle cose accusarsi il Ministero di avere fallito alle promesse fatte, e concorrendo la vostra Commissione a riconoscere la necessità di coordinare i servizi della Guardia Nazionale a quelli che verranno per l'esercito prescritti, dovette pur ravvisare come precoci siano i reclami sov'accennati, abbenchè si scorgano suggeriti dal sentito bisogno di una riforma della legge organica del 1848, riforma che giova sperare non sarà gran fatto protratta, quando verrà approvato il progetto di legge sulla leva militare.

Eliminato questo preliminare ostacolo, la vostra Commissione nello esaminare l'attuale progetto sottoposto alle vostre deliberazioni, ebbe a ritenere che il medesimo sostanzialmente contiene due parti ben distinte nel primo suo articolo, vale a dire:

1.° Una modificazione alla legge organica 4 marzo 1848 per cui si vorrebbe ridurre l'età di servizio ivi designata.

2.° Un'interpretazione sulla designazione della stessa età, se

cioè la medesima siasi determinata in modo esclusivo di servizi ulteriori anche volontariamente assunti.

Quanto alla prima parte abbenchè la vostra Commissione non sia aliena dall'ammettere che nell'attuale classificazione dei servizi possa considerarsi alquanto grave il ritenere soggetto al servizio ordinario chi già oltrepassò l'età d'anni cinquanta, sicchè occorrerebbe mediante una nuova classificazione e sopra basi più razionali di prescrivere che i provetti dalla classe del servizio ordinario debbono a quello di riserva fare passaggio; tuttavia ella non crede opportuno di eccitarvi ad intraprendere ora sì fatta riforma poichè la medesima indurrebbe una radicale variazione a tutta l'economia della legge organica, che come già si disse non debbesi con parziali modificazioni sconvolgere.

Nè del pari crede opportuno di prosciogliere senz'altro da qualunque servizio que' provetti dal servizio ora impostogli, come proporrebbe il Ministero, perchè primieramente la vostra Commissione non crede conveniente di togliere affatto da un'istituzione, diretta principalmente a mantenere l'ordine interno, quell'elemento tanto proficuo della prudenza e della fermezza, che coll'età e coll'esperienza si acquista; in secondo luogo perchè gli eventi che vediamo ora svolgersi in Europa suggeriscono di non spogliarsi dell'attuazione di quella maggior forza che possa in qualunque caso occorrere, ed i quali eventi vorranno pure persuadere i militi provetti di persistere a far sacrificio del loro concorso al bisogno comune. Perchè in terzo luogo anche colle prescrizioni dei regolamenti locali possono limitarsi e coordinarsi alla ragione dell'età non pochi de' servizi cui facile è ai più giovani di assumere. Perchè in quarto luogo i Consigli di Ricognizione hanno facoltà di provvedere per quelle parziali od assolute esenzioni che ai più provetti d'età occorresse di concedere. Perchè infine l'esenzione assoluta proposta dal signor Ministro senz'altra modificazione alle altre disposizioni della legge, senza stabilire, per esempio, debba il servizio obbligatorio cominciare dagli anni 18, indurrebbe necessariamente un aggravio ai meno provetti nel servizio, cui nello stato attuale si trovano soggetti.

Per tali riflessi la vostra Commissione non ravvisa accettabile la modificazione dal sig. Ministro proposta, salvo ad esaminare

(45-A) meglio tale questione allora quando si tratterà della riforma generale della legge.

Quanto alla seconda parte poi interpretativa della legge organica, la vostra Commissione, se dall'esposizione premessa allo stesso progetto, non si fosse persuasa, come a fronte della diversa e contraddittoria applicazione fatta dai diversi autorevoli Magistrati e Corpi amministrativi, in fatto esiste realmente il dubbio sull'applicazione della legge stessa, e che perciò è debito del potere legislativo di risolverlo per togliere ogni ambage ed anomalia, certamente non si sarebbe potuto rendere ragione come mai a fronte del chiaro e preciso disposto degli articoli 9 e 17 della legge del 1848 quel dubbio potesse sorgere.

Se tutti i regnicoli che hanno il censo prescritto sono chiamati al servizio della Guardia Nazionale dall'età d'anni ventuno ai cinquantacinque, se al Consiglio di ricognizione è in termini assoluti imposto di cancellare dalla matricola coloro che saranno entrati nell'anno cinquantesimoquinto di loro età, come mai potrebbe suporsi che oltre quest'età possa tuttavia alcuno essere mantenuto sui ruoli della Milizia e continuare a prestar servizio?

La legge debbe prefiggere quel termine nel quale essa crede che chi intraprende un servizio ne abbia la capacità sufficiente, ed oltre questo termine la presunzione legale si oppone ad ogni illazione od interpretazione estensiva.

Non occorre di asserire che il far parte della Guardia Nazionale sia un diritto di tutti i regnicoli, poichè l'esercizio di tale diritto può essere ed è dalla legge limitato alla capacità; cosicchè nello stesso modo che il minore d'anni 21 o 18, abbenchè abbia diritto a suo tempo all'iscrizione sui ruoli della Guardia Nazionale, non può prima di tale epoca essere ammesso al servizio della medesima, così colui che oltrepassò l'età d'anni cinquantacinque non può ulteriormente rimanervi; poichè sì nell'uno che nell'altro caso la legge ravvisò quell'incapacità naturale che arrecherebbe una perturbazione nei servizi prescritti.

Nè contro la presunzione legale puossi ammettere il giudizio e la volontà individuale, come il progetto Ministeriale vorrebbe indurre; poichè l'amor proprio il più delle volte rende erronei que' giudizi e vizia la volontà, ed il troppo provetto anzi che soddisfare

al bisogno de' servizi nelle file della Guardia Nazionale soddisferebbe forse ad un mal inteso amor proprio, e porterebbe la perturbazione nell'andamento de' servizi stessi.

D'altronde siccome è costante che la legge attuale della Guardia Nazionale fu quasi letteralmente desunta dalla legge Francese, e dappoichè il legislatore ebbe ad omettere la condizione cui era alligata in Francia la cancellazione dai ruoli per ragione d'età, se cioè *en feront la demande formelle* vuolsi necessariamente conchiudere che egli fu alieno da permettere la volontaria continuazione del servizio oltre l'età precisa degli anni cinquantacinque, e che perciò volle che la cancellazione prescritta dall'art. 17 fosse assoluta ed affatto esclusiva d'ogni dilazione.

La vostra Commissione pertanto mentre al cospetto delle dissidenze insorte nell'applicazione della legge, crede debbasi emettere la legislativa interpretazione, non crede debba accettarsi quella dal Ministero proposta, poichè la medesima importerebbe una modificazione anzichè una semplice interpretazione della legge organica, modificazione che sarebbe bensì logica coordinandola coll'altra di cui sopra si tenne parola, ma che nell'intento di non doversi parzialmente variare l'organismo della legge del 1848 non sarebbe per sè ammissibile, e vi propone conseguentemente d'interpretare il dubbio insorto nel modo seguente.

(45-A)

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~  
ADOTTATO DAL SENATO

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Il servizio della Guardia Nazionale cessa di essere obbligatorio all'età di ~~cinquant'anni~~. Nessuno tuttavia verrà cancellato dai ruoli per ragione di età salvo ne abbia fatto formale domanda.

Art. 2.

È derogato alle disposizioni della legge quattro marzo mille ottocento quarantotto, in quanto sono contrarie alla presente legge.

~~Articolo unico.~~

~~Nessuno, passata l'età stabilita dall'articolo 9 della legge 4 marzo 1848 potrà essere, o rimanere iscritto sui ruoli della Guardia Nazionale.~~

*I cinquant'anni cinque anni compiuti.*

*Approvato nella Camera del 19. febbraio 1854.  
Pellati*

~~MANTELLI Relatore~~